

Gentili dottori,  
in attesa della versione definitiva della legge di bilancio per il 2023 che dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre, vi illustriamo le principali novità che dovrebbero essere introdotte dal prossimo anno, salvo modifiche durante l'iter parlamentare.

### **NUOVI LIMITI CONTANTE E POS**

Una delle novità più chiacchierate e dibattute (anche con la Commissione europea) in queste settimane dovrebbe essere l'innalzamento della soglia dell'utilizzo del contante per pagamenti e trasferimenti tra soggetti diversi che dal 1° gennaio 2023 dovrebbe passare dagli attuali 1.999,99 a 4.999,99 euro. **Inoltre, salvo ulteriori sorprese, sembra ci sia un dietrofront del Governo sull'innalzamento a 60 euro** della soglia sotto la quale sarebbe stato possibile, per i commercianti, rifiutare un pagamento elettronico, andando quindi a **mantenere le attuali norme** che prevedono **sanzioni** (30 euro fisse più il 4% dell'importo della transazione negata) nel caso in cui **non venga concesso** l'utilizzo del POS.

### **CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS PRIMO TRIMESTRE 2023**

Sono confermati anche per il primo trimestre 2023, con incremento di cinque punti percentuali, i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. **I crediti d'imposta spettano nella misura del 35% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW**, tra i quali rientrano anche le farmacie. Gli importi saranno utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o cedibili, per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori trasferimenti se effettuati a favore di soggetti "qualificati", i quali dovranno fruirne sempre entro il 31 dicembre 2023.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2023**

Anche per il 2023 viene prorogata, con aumento, la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni mediante pagamento di un'imposta sostitutiva che, secondo il maxiemendamento proposto, dovrebbe essere del 16 per cento (invece dell'aliquota "ordinaria" del 26%). La rivalutazione è consentita per le partecipazioni in società e per i terreni posseduti, al di fuori dell'esercizio di imprese o professioni, alla data del 1° gennaio 2023.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2023.

### **TREGUA FISCALE**

Importante è il capitolo riservato alla cosiddetta "tregua fiscale" tra fisco e contribuenti; sono previste varie tipologie di misure, quali:

- lo **stralcio automatico** dei ruoli con debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, **fino a 1.000 euro** (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) e che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Lo stralcio si perfezionerebbe il 31 gennaio 2023;
- la **"rottamazione ruoli"** affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.06.2022 con risparmio delle sanzioni, interessi di mora, ecc. Il pagamento del ruolo "rottamato" potrà avvenire anche fino a 18 rate mensili a partire dal 31.07.2023
- la **"sanatoria irregolarità formali"** commesse fino alla data 31.10.2022 che prevede un versamento di 200 euro per ogni anno che si intende regolarizzare. Ricordiamo che chi ha aderito alla precedente sanatoria ha potuto contare sulla regolarizzazione delle violazioni formali compiute fino al 24.10.2018;
- il **"ravvedimento speciale"** che, nell'attuale formulazione in bozza, introduce una sanatoria delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la regolarizzazione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti.

Per accedere a tale misura **è necessario che le violazioni non siano state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata. La regolarizzazione comporta il

pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni.

Su queste misure ma anche sulle altre previste dalla "tregua fiscale" ritorneremo comunque con successive circolari.

### **NUOVI LIMITI AL REGIME FORFETTARIO**

Dal 1° gennaio 2023 verrà innalzato, da 65.000 ad 85.000 euro, il limite di fatturato per poter beneficiare del regime forfettario per professionisti e imprese. Qualora un soggetto superi il predetto limite nel corso dell'anno, la permanenza nel regime forfettario cesserà dall'anno successivo al superamento della soglia degli 85.000 euro. Qualora il fatturato superasse anche la soglia di 100.000 euro, il regime forfettario cesserà di avere applicazione dall'anno stesso.

### **FLAT TAX INCREMENTALE**

Per ora limitato ai soli redditi del 2023, **per le persone fisiche con partita iva** (esclusi i forfettari) viene introdotta la cosiddetta flat tax incrementale del 15%. Ne sono escluse quindi le società. In sostanza, sulla differenza (se positiva) tra il reddito 2023 e il "picco" più alto raggiunto nel triennio 2020/2022 (maggiorato del 5%) viene applicata una aliquota forfettaria del 15% in sostituzione dell'Irpef e vale solo per un massimo di reddito "incrementale" di 40.000 euro.

### **BENI STRUMENTALI E NUOVA SABATINI**

Legge di Bilancio 2023 rifinanzia la cosiddetta Legge Sabatini, per concedere contributi alle micro, piccole e medie imprese in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese per creazione di un nuovo stabilimento, per l'ampliamento di uno stabilimento esistente, per la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, per la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. A fronte del finanziamento deliberato da una Banca/Intermediario finanziario aderente all'Addendum Beni strumentali" (ABI-MEF-MISE), è concessa un'agevolazione pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% per gli investimenti 4.0 e/o "green", della durata massima di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

### **ASSEGNAZIONE BENI/IMMOBILI AI SOCI**

Nella bozza della legge di Bilancio 2023 è prevista la possibilità di **assegnare ai soci**, con un **regime fiscale agevolato**, gli **immobili diversi da quelli strumentali per destinazione**, ossia gli immobili strumentali per natura (a condizione siano concessi in locazione, comodato, o comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa) e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono, invece, **esclusi dall'agevolazione** i beni immobili **utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore**.

In sintesi, si consente ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale (e spesso utilizzati per fini privati dai soci stessi).

La norma consente, altresì, l'estromissione di **beni mobili registrati** (ad esempio, le autovetture), nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni.

L'agevolazione prevede:

- la possibilità di determinare la base imponibile prendendo a riferimento il valore catastale dell'immobile;
- un'imposta sostitutiva (ai fini Ires, Irpef e Irap) sulla plusvalenza come sopra calcolata dell'8%;
- l'imposta di registro ridotta al 50%;
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Torneremo sull'argomento più avanti con separata circolare.

### **PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI**

Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori percettori di reddito di cittadinanza, viene riconosciuto ai datori di lavoro, l'esonero dal versamento del 100% dei

complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi fino ad un massimo di euro 6.000. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Vengono anche riproposti, con modifiche, gli sgravi per assunzioni di particolari soggetti ("under 36" e donne) con specifici requisiti di disoccupazione.

### **PREMI PRODUTTIVITA' TASSATI AL 5%**

Per il solo 2023, le somme erogate come premi di produzione derivanti da contratti aziendali e/o territoriali sconteranno una tassazione ridotta del 5%, in luogo del 10% fino ad un importo massimo (del premio produttività) di euro 3.000.

### **RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI PER INFANZIA E IGIENE FEMMINILE**

Viene ulteriormente ridotta al 5% l'IVA sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili, già portata dalla Legge di Bilancio 2022 dal 22% al 10%. Si rammenta, per completezza di informazione, che i prodotti compostabili o lavabili e le coppette mestruali sono già assoggettati all'aliquota del 5% dal 1° gennaio 2020. La stessa aliquota del 5% viene riservata anche ad alcuni prodotti dell'infanzia, come latte in polvere o liquido, preparazioni di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per lattanti o bambini nella prima infanzia, pannolini, seggiolini da installare negli autoveicoli.

### **RIDUZIONE CUNEO FISCALE**

Sempre per il solo anno 2023, in favore dei lavoratori dipendenti con redditi bassi, è stato confermato l'esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico, già in vigore dal mese di luglio 2022.

### **NUOVI LIMITI PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI**

Dal 2023 viene innalzato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo "percepibile" annualmente dai prestatori occasionali oltre il quale la prestazione non è più considerata occasionale. Inoltre, viene alzato da 5 a 10 il numero di lavoratori a tempo indeterminato che rappresenta il limite oltre il quale le aziende non possono dare vita a prestazioni occasionali.

### **Salvo proroghe, segnaliamo la "decadenza" di alcuni provvedimenti:**

#### **1. FINE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI "TRADIZIONALI"**

Nella manovra 2023, è confermato lo stop al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali tradizionali. Viene ridotto dal 40 al 20% il credito d'imposta per i cosiddetti beni strumentali industria 4.0.

#### **2. FATTURE EMESSE CARTACEE**

Ad oggi ancora nulla è stato deciso per l'emissione delle fatture cartacee in caso di prodotti e servizi da trasmettere al sistema tessera sanitaria dal 2023. Salvo ulteriori proroghe, dal prossimo anno tutte le fatture emesse (salvo quelle di alcuni forfettari) dovrebbero essere elettroniche. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti

#### **3. FINE DELL'IVA ZERO PER TAMPONI COVID**

Salvo proroghe dell'ultimo minuto, il 31 dicembre 2022 scompare il regime di particolare esenzione, denominato "iva zero" oppure "esenzione con diritto alla detrazione" che ha contraddistinto i beni Covid (prima le mascherine e i gel nel 2020 e poi i tamponi). In assenza di comunicazioni in merito, dal 1° gennaio 2023 anche i tamponi "self test" venduti nelle farmacie dovrebbero essere assoggettati all'aliquota del 5%, come le mascherine e i gel. Invece i tamponi eseguiti come servizio di test diagnostico in farmacia dovrebbero diventare esente Iva ex art. 10 n.18 Dpr 633/72, come prestazione sanitaria. Anche in questo caso sarebbero graditi dei provvedimenti chiarificatori prima della fine dell'anno.